

In data 31 gennaio 1994
tra l'ATAF e l' O.S. FAISA-CISAL

-visto il punto C.1.9 dell'accordo aziendale 28/6/91, riguardante lo svolgimento dell'attività di verifica dei titoli di viaggio, ed in particolare la previsione di incontri tra le parti relativamente al premio previsto per i "verificatori volontari" nel caso che le sanzioni amministrative in materia abbiano subito variazioni;

- ricordato che tale premio non è stato adeguato in occasione dei due più recenti aumenti delle sanzioni (decorrenti dall'1/1/93 e dall'1/9/93 e legati sia a incrementi delle tariffe che alle disposizioni legislative regionali)

-ritenuto opportuno provvedere ad un adeguamento per mantenere un valido incentivo all'attività dei "verificatori volontari" e quindi il loro contributo alla lotta all'evasione dei titoli di viaggio ;

-verificata altresì l'opportunità, in base alle problematiche emerse in questo tipo di attività, di sperimentare alcune innovazioni nel suo svolgimento,

si conviene quanto segue:

1) il premio spettante agli addetti alla guida in linea che effettuano verifica dei titoli di viaggio volontaria, ai sensi del punto C.1.9.2 dell'accordo aziendale 28/6/91, è fissato in lire 8500; il contributo al fondo di solidarietà derivante da tali sanzioni è aumentato a lire 2500; quanto previsto al presente punto ha decorrenza 1/1/94.

2) l'attività di verifica volontaria potrà essere ammessa anche in altri periodi, sempre all'interno del periodo lavorativo degli addetti alla guida (quali ad esempio la sosta ai capolinea), sulla base di disposizioni che l'azienda si riserva di emanare, fatta salva la regolarità e sicurezza del servizio.

1

3) a integrazione delle modalità previste dall'intesa 28/6/91, preso atto delle difficoltà che si frappongono al rapido completamento delle procedure di riscossione delle sanzioni amministrative, e quindi alla corresponsione del relativo premio incentivante al lavoratore interessato, tale premio verrà corrisposto (con riserva di recupero nel caso che la sanzione per qualunque motivo non venga pagata all'ATAF) anche quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:

a) verbalizzazione dell'irregolarità contenente gli estremi del documento d'identità esibito dal contravventore e completa in ogni sua parte


b) mancanza di reclami o scritti difensivi da parte dell'utente interessato

Quanto previsto al presente punto ha decorrenza 1/1/94.

4) In considerazione della particolarità e variabilità della "verifica volontaria" e della esigenza di mantenere un equilibrato rapporto tra misura dell'incentivo e livello delle retribuzioni individuali, le parti effettueranno un monitoraggio dell'andamento delle sanzioni effettuate dai verificatori volontari e dei relativi ricavi; i risultati di tale osservazione saranno utilizzati per valutare l'opportunità o meno di ulteriori incrementi del premio in occasione di futuri aumenti dell'importo delle sanzioni.

5) L'applicazione della presente intesa è subordinata alla sua approvazione da parte degli organi amministrativi competenti.

Per l' O.S. FAISA-CISAL



Per l'A.T.A.F.

